

Nella Procedura R.G. n. xxxx/2020 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Parte Istante: CONSUMATORE

Giudice Designato Dott. Francesco Paolo Feo

Professionista nominato avente funzione OCC Avv. OMISSIS

**Il Giudice Designato
Dott. Francesco Paolo Feo**

letti gli artt. 12 bis e 12 ter della legge n. 3/2012;

visto il ricorso presentato dall'istante **CONSUMATORE** per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge n. 3/2012), con allegato piano del consumatore, oggetto di successive integrazioni;

vista la relazione del Professionista incaricato quale Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 9, co. 3bis, l. 3/2012, Avvocato **OMISSIS**;

preso atto che la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati ai creditori, come statuito dall'art. 12 bis, primo comma della sopracitata legge e che i creditori **CREDITORE 1, CREDITORE 2, CREDITORE 3** si sono opposti all'omologazione del piano proposto dal debitore;

ritenuto che il ricorrente va qualificato "consumatore", ex art. 6, co. II, lett. b) della predetta legge, non soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo I e che non ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 7, co. II, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti disciplinati dal capo I, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;

sciolta la riserva di cui all'udienza del 14 Gennaio 2021

MOTIVI

dalla documentazione allegata e della relazione dell'organismo di composizione della crisi, si evince quanto segue:

- sul ricorrente grava una esposizione debitoria complessiva pari ad euro € 161.976,00 così composta: euro 27.284,00, nei confronti della moglie (credito privilegiato); euro 90.480,00 nei confronti di **MANDATARIA DEL CREDITORE 4**, mandataria di **CREDITORE 4**, relativi a vari prestiti personali stipulati ed a un fido di conto cointestato con la moglie, segnalati in sofferenza in Banca d'Italia; euro 5.399,00, nei confronti di **CREDITORE 2**, a titolo di rientro di finanziamento in scadenza il 30 Gennaio 2021, per le cui rate scadute risulta un decreto ingiuntivo emesso in data 21 Aprile 2020 (finanziamento erogato in data 18 Gennaio 2016); euro 31.620,00 nei confronti di **CESSIONARIA DEL CREDITORE 1**, cessionaria di **CREDITORE 1**, garantito da cessione del quinto dello stipendio, con importo trattenuto in busta paga di euro 372,00 mensili (finanziamento erogato in data 1 /4/2016); euro 2.500,00 nei confronti di **CREDITORE 5**, a titolo di rientro di utilizzo di carta di credito; euro 218,00 (a ruolo), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (credito privilegiato); euro 4.475,00 nei confronti di **CREDITORE 6**, a titolo di prestito garantito da delegazione di pagamento, con importo trattenuto in busta paga euro 279,69 mensili;
- il reddito medio annuo del ricorrente, su cui è possibile far riferimento sia per il sostentamento personale sia per il soddisfacimento del piano del consumatore ammonta ad € 27.700,00 circa (reddito netto medio degli ultimi tre anni così come risultanti dalle dichiarazioni rese, pari a euro 24.8391 nel 2017, euro 27.539 nel 2018 ed euro 30.699 nel 2019);
- il ricorrente non è proprietario di beni immobili; risulta invece proprietario di un veicolo modello Opel Zafira, targato xxxxx, 1.8 benzina, immatricolato nel 2004 ed in proprietà del ricorrente dall'anno 2010, avente attualmente un valore di mercato di circa €. 2.000,00;
- nel corso dell'anno 2018 il **CONSUMATORE** ha incassato la somma di euro 18.000,00 euro derivante dalla vendita dell'immobile sito in Padova, che il Sig. **CONSUMATORE** ed i due fratelli ereditavano

Decreto, Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo, del 27.01.2021

a seguito del decesso della madre. L'immobile è stato venduto per l'importo di circa euro 60.000,00, generando un ricavo per ciascun fratello di circa euro 18.000,00, al netto delle spese notarili ed altre spese per l'operazione;

- il ricorrente gode dell'alloggio gratuito messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione presso cui presta servizio (caserma dell'Arma dei Carabinieri);

- in virtù degli accordi di separazione, il ricorrente è tenuto a versare in favore della ex moglie l'importo mensile di euro 600,00, di cui euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli ed euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge;

- il piano del consumatore, come proposto dall'istante, al quale si rimanda integralmente, prevede sostanzialmente la soddisfazione integrale di tutti i creditori prededucibili e privilegiati, nonché la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 20%, fatta eccezione per il credito della **CREDITORE 6** per il quale si prevede un soddisfacimento nella misura del 25%.

La debitoria così individuata, pari ad euro 54.619,80, sarebbe soddisfatta con n.90 rate mensili di euro 470,00 cadauna;

Ciò premesso, il creditore **CREDITORE1** ha eccepito: la non meritevolezza dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, anche per la mancanza di ogni verifica da parte dell'OCC circa le effettive cause del sovraindebitamento; la irragionevolezza del piano; la violazione del principio di parità di trattamento dei credito; nonché la violazione dell'art. 2918 c.c.;

La **CREDITORE 2**, muovendo sostanzialmente le stesse deduzioni avverse all'ammissione del ricorrente alla procedura, ha osservato inoltre che il reddito medio annuo del ricorrente è crescente negli ultimi tre anni, e che ciò non si è tradotto in una consequenziale, proporzionale, riduzione dell'esposizione debitoria.

Ora, va premesso in linea generale che la situazione di sovraindebitamento che legittima l'accesso alla procedura in esame deve avere origine in eventi successivi alla data in cui sono state contratte le obbligazioni e deve derivare da fattori esogeni e non prevedibili secondo l'ordinaria diligenza al momento in cui tali debiti sono stati contratti, sicché il consumatore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragionevolmente consentito l'assunzione dei debiti, essendo risultato il sovraindebitamento una conseguenza di eventi futuri imprevedibili.

Tanto esposto in premessa, nella fattispecie, il ricorrente afferma che la situazione di sovraindebitamento è sorta in particolare successivamente (circa cinque anni dopo) alla separazione coniugale da sua moglie. Tale evento tuttavia non può essere considerato – come sembra ritenere il ricorrente - di per sé solo autonoma causa del sovraindebitamento, perché non sono stati adottati gli elementi di valutazione che permettano di riscontrare un collegamento univoco fra la separazione e l'indebitamento, che sembra avere origine più lontana nel tempo.

E ciò va detto soprattutto ove si consideri l'entità del reddito percepito dal **CONSUMATORE**, che anche al netto dell'importo di euro 600, da erogarsi a titolo di mantenimento dell'ex coniuge e dei figli, ha sempre potuto far conto su entrate adeguate.

Né nel piano dell'OCC è indicato alcun altro evento imprevedibile e successivo all'assunzione delle obbligazioni – o che ne abbia determinato la necessità - che possa costituire elemento di valutazione contrario al fatto che il ricorrente si sia trovato in situazione di indebitamento senza colpa.

In altri termini, ciò che è preliminare rilevare, va detto che dalla verifica della proposta e della relazione dell'OCC non emerge un'esauritiva e plausibile ricostruzione delle cause del sovraindebitamento, che era onere del debitore fornire in modo attendibile e adeguatamente motivato e documentato; sotto quest'ultimo profilo, infatti, la documentazione addotta è del tutto carente (le decurtazioni patrimoniali imputate a spese mediche e spese di famiglia non sono adeguatamente provate in conformità con quanto dichiarato dal ricorrente).

Deve concludersi quindi nel senso che la condotta tenuta dal ricorrente negli anni, in rapporto al sopravvenuto, ingente, indebitamento, debba qualificarsi quale colpa ostantiva, ai sensi dell'art. 7 della legge 3/2012 (come modificata dalla legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020) all'ammissione alla procedura in esame; il ricorrente peraltro ha riconosciuto di non aver nemmeno corrisposto ai propri

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo, del 27.01.2021

familiari il mantenimento mensile in virtù degli accordi di separazione (credito privilegiato) negli ultimi quattro anni, né risulta aver estinto – neppure in parte – i finanziamenti ottenuti, con ciò introducendo di diverso segno rispetto al fatto che le esigenze di spesa familiare e di mantenimento sarebbero state la principale fonte di indebitamento.

Il tutto, va ripetuto, a fronte di un reddito medio annuo crescente negli ultimi tre anni (unitamente al quale va considerato che il ricorrente non ha spese di abitazione, dimorando presso la Caserma presso cui fa servizio), senza considerare inoltre l'intervenuta disponibilità di euro 18.000,00 circa, ricevuti a seguito della vendita dell'immobile ereditato dalla madre defunta, importo di cui il ricorrente non ha adeguatamente giustificato le sorti deducendo di averli destinati anche per la restituzione di un ulteriore debito nei confronti di suo fratello (peraltro la circostanza è emersa solo in udienza), così rappresentando una situazione di evidente confusione nella gestione della sua situazione economica e comunque comunque di aver in qualche modo posseduto le disponibilità con cui far fronte, almeno in parte, ai suoi debiti.

Tutte le considerazioni svolte in ordine al riscontro di una responsabilità del ricorrente nel formarsi della situazione di grave indebitamento, sono preliminari rispetto ad ogni altra questione riguardante la valutazione del merito creditizio, considerato che l'indebitamento del ricorrente ha radici lontane (lo stesso ricorrente ha affermato nell'udienza in cui è comparso personalmente di aver contratto debiti ben prima della separazione dalla moglie), né può dirsi dimostrato che lo stesso nasca da un'effettiva situazione di bisogno e che i redditi che lo stesso ha percepito nel tempo non avrebbero consentito in qualche modo di far fronte a tutti gli impegni, od ad evitarne l'assunzione.

Per tutti questi motivi il ricorso va rigettato.

Va pertanto dichiarata l'inefficacia del provvedimento di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata emesso ex art. 12 bis, comma secondo, legge 3/2012

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata emesso ex art. 12 bis, comma secondo, legge 3/2012.

Napoli, lì 27 Gennaio 2021

IL GIUDICE
dottor Francesco Paolo Feo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*